

Giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

Dal 1 aprile 2004 è entrato in vigore l'obbligo di indossare, fuori dai centri abitati, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nei casi in cui si debba presegnalare, mediante il segnale mobile di pericolo (triangolo), il proprio veicolo fermo, per qualsiasi motivo, sulla carreggiata di notte, quando manchino o non funzionino le luci posteriori di posizione o di emergenza o anche di giorno, quando il veicolo non possa essere visto dai veicoli che sopraggiungono ad una sufficiente distanza (almeno 100 m.).

Il giubbotto o le bretelle devono essere indossati per discendere dal veicolo. Non vi è obbligo quando si è alla guida di biciclette, ciclomotori a due ruote e motocicli (motoveicoli a due ruote).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito, con decreto del 30.12.2003, le caratteristiche tecniche di questi "indumenti".

Il **giubbotto**, secondo la norma UNI EN 471, è un indumento privo di maniche, assimilabile ad un "gilet", in materiale di fondo fluorescente e può essere di colore giallo, arancio-rosso o rosso; questo materiale ha di per sé la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o nei casi di scarsa visibilità a causa delle condizioni atmosferiche o ambientali.

Sul giubbotto sono applicate delle bande in materiale retroriflettente, che hanno la caratteristica di essere visibili di notte nel momento in cui vengono illuminate da un fascio di luce; queste bande sono disposte secondo degli schemi e delle dimensioni rigorosamente fissate dalla norma UNI EN 471.

In alternativa ai giubbotti è ammesso l'uso di **bretelle** che sono costituite da un ridottissimo materiale di fondo, sul quale sono riportate le bande retroriflettenti.

In particolare, il vestiario dovrà essere dotato di un'etichetta contenente:

- **marchio CE** con il riferimento esplicito alla normativa UNI EN 471/1995 o CEN EN 471/1994;
- pittogramma specifico, che indica il livello di prestazione dell'indumento;
- nome del produttore dell'articolo.

Al momento dell'acquisto, quindi, **sarà fondamentale prestare attenzione a questi aspetti.**

Chi li deve indossare

I conducenti dei veicoli, esclusi quelli dei velocipedi, dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli (motoveicoli a due ruote). Non esiste una norma che prevede l'obbligo di portarli al seguito, poiché non fanno parte delle dotazioni obbligatorie del veicolo, come ad esempio il "triangolo", ma è buona norma tenerne almeno uno a portata di mano (ad es. nel vano del cruscotto o nella tasca laterale della portiera).

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 162 del Codice della Strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento entro 60 giorni di una somma di euro 41,00. Si applica anche la decurtazione di 2 punti, che diventano 4 per i neopatentati secondo l'articolo 126-bis del Codice della Strada.

Giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per ciclisti

I ciclisti hanno l'obbligo di indossare, ai sensi l'art. 182 c. 9 bis del Codice della Strada, un giubbotto dotato di bande retroriflettenti o di portare le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità:

- sempre, **di notte**;
- **quando si percorrono tunnel o gallerie**, durante il giorno.

Queste disposizioni sono:

- valide da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba;
- riferite **solo ai percorsi effettuati al di fuori delle aree urbane**.

In città o in altri centri abitati non è necessario utilizzare alcun dispositivo di sicurezza, ma l'alta visibilità diminuisce comunque la possibilità di essere coinvolti in incidenti stradali.

